



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2527 di data 23 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica del Buffaure, in Comun de Sèn Jan di Fassa;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 10 luglio 2018, con la quale la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Pozza di Fassa, Piazza de Sèn Nicolò, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa - Buffaure, in Comun de Sèn Jan di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede interventi di sistemazione della pista approssimativamente tra le quote 1456 e 1424 m.s.l.m. divisi in tre parti. Tra le sezz. 1 e 4 allargamento in sinistra orografica con demolizione di blocchi rocciosi affioranti, tra le sezz. 5 e 8 innalzamento del piano sciabile fino a quota della limitrofa strada che verrà utilizzata come pista e tra le sezz. 9 e 12 sbancamento della rampa sul lato destro della pista con allargamento di circa 4.5 m.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Pozza di Fassa, Piazza de Sèn Nicolò, 4, all'esecuzione di di lavori per la sistemazione di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa – Buffaure, in Comun de Sèn Jan di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in prossimità della sezione 10 dovranno essere garantiti rinverdimenti della rampa;
3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, la relazione geologica venga aggiornata con i riferimenti normativi vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018);
4. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr